



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 – 13 APRILE 2023

Riunione del 5 aprile 2023

44.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig.ra AMERI Alessia

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Tullio Cristaudo Componente estensore

a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 66.22.23 si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di

- **Alessia Ameri** per non aver sottoscritto il Modulo F relativo al primo tesseramento del 14.09.2022 con il sodalizio A.S.D. Trevi Volley per la stagione sportiva 2022/2023 nonché per aver partecipato alle gare del Campionato di Serie B2 con la società A.S.D. Volley Bisceglie per la stagione sportiva 2022/2023 con la consapevolezza di non aver mai sottoscritto il predetto modulo F relativo al primo tesseramento del 14.09.2022 con il sodalizio A.S.D. Trevi Volley ed il Modulo I relativo al trasferimento a tempo indeterminato del 17.09.2022 con la società A.S.D. Star Volley Bisceglie così come prescritto dalla normativa vigente ai fini della validità del tesseramento con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9, 10, 10 *bis*, 10 *ter* e 16 Statuto FIPAV, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T. FIPAV, della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento *on line*, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di atto di deferimento della Procura Federale il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando l'incolpata per l'udienza del 05.04.2023.

Sono presenti il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e l'incolpata Alessia Ameri assistita dal difensore nominato Avv. Savino Belluna.



Il Procuratore Federale illustra l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpata e per l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

L'Avv. Savino Belluna si riporta alle memorie difensive depositate ovvero a quella del 20.02.2023 trasmessa dall'atleta alla Procura Federale a seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini ed a quella del 02.04.2023 trasmessa dal difensore a questo Tribunale per l'odierna udienza chiedendo l'archiviazione ed il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta Alessia Ameri.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dà lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il procedimento trae origine dall'esposto dell'Ufficio tesseramento del 13.01.2023 inviato alla Procura Federale con il quale si evidenziava che l'atleta Alessia Ameri risultava essere stata tesserata per la stagione sportiva 2022/2023 con un primo tesseramento il 14.09.2022 per la società A.S.D. Trevi Volley (codice Fipav 11.055.0028) e trasferita, in secondo trasferimento, in data 17.09.2022, con modulo di trasferimento a tempo indeterminato alla società A.S.D. Star Volley Bisceglie (codice Fipav 15.073.0582), senza che la predetta atleta abbia mai sottoscritto il modulo F relativo al primo tesseramento ed il modulo I relativo al trasferimento a tempo indeterminato così come prescritti dalla normativa regolamentare vigente per la validità del tesseramento.

La Procura Federale, acquisita la documentazione trasmessa con l'esposto e di cui al fascicolo rubricato dalla stessa Procura Federale al n. 60.2022-23, riguardante le due società A.S.D. Trevi Volley e A.S.D. Star Volley Bisceglie ed i loro presidenti e legali rappresentanti con particolare riferimento ai seguenti documenti:

- richiesta scritta a mezzo pec dell'11.01.2023 dell'atleta Alessia Ameri per l'annullamento del vincolo tesserativo con il sodalizio A.S.D. Volley Trevi;
- richiesta dell'11.01.2023 dell'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav al sodalizio A.S.D. Volley Trevi di produzione del Modulo F;
- dichiarazione del 12.01.2023 del Sig. Francesco Sperandio n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio A.S.D. Volley Trevi;



- richiesta dell'11.01.2023 dell'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav al sodalizio A.S.D. Star Volley Bisceglie di produzione del Modulo I;
- dichiarazione del 12.01.2023 del sodalizio A.S.D. Star Volley Bisceglie;
- provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav in data 13.01.2023;
- memoria difensiva del sodalizio A.S.D. Volley Trevi del 27.01.2023;
- memoria difensiva del sodalizio A.S.D. Star Volley Bisceglie del 31.01.2023;
- scrittura privata tra l'atleta Ameri Alessia con il sodalizio A.S.D. Star Volley Bisceglie del 18.08.2023;

ritenuti sufficienti gli elementi di colpevolezza a carico dell'atleta Alessia Ameri provvedeva a trasmettere all'incolpata in data 24.01.2023 Comunicazioni di Conclusione delle indagini.

A seguito della notifica ricevuta l'atleta Alessia Ameri inviava in data 20.02.2023 alla Procura Federale memoria difensiva contestando sia qualsiasi responsabilità che di aver violato norme federali in tema di tesseramento, chiedendo l'archiviazione del procedimento.

La Procura Federale, preso atto della memoria difensiva, ritenuti i fatti in ogni caso pacifici e documentalmente provati, senza che le argomentazioni sostenute dall'incolpata potessero eliminare gli addebiti contestati che non interessano il vincolo bensì l'irregolarità del tesseramento, ed acquisita la pronuncia di rigetto dell'istanza di annullamento del tesseramento avanzata dalla stessa Alessia Ameri (email Ufficio Tesseramento Fipav del 15.02.2023) provvedeva al deferimento dinanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

I fatti contestati all'atleta Alessia Ameri risultano pienamente documentati.

E' palese infatti l'irregolarità dei tesseramenti del 14.09.2022 e del 17.09.2022 dell'atleta Alessia Ameri che non ha mai sottoscritto né il Modulo F né il Modulo I, in spregio alla normativa vigente in tema di tesseramento in quanto l'atto di natura pattizia (contratto di collaborazione sportiva sottoscritto il 18.09.2022 dall'atleta Alessia Ameri e dal sodalizio A.S.D. Star Volley) redatto nell'ambito dell'autonomia privata produce efficacia vincolante solo nei confronti delle parti contraenti mentre non può assumere alcuna rilevanza nei confronti della Federazione che, si ripete, ai fini della validità del



tesseramento, richiede la sottoscrizione di specifici moduli, nel caso di specie Modulo F e Modulo I.

Ed anche la partecipazione dell'atleta Alessia Ameri alle gare ufficiali di serie B2 stagione sportiva 2022/203 per la società A.S.D. Star Volley Bisceglie assume rilevanza ai soli fini della sussistenza del vincolo ma non esclude la irregolarità dei tesseramenti contestati.

Ed è la stessa atleta che nelle proprie difese se da una parte dichiara che del primo tesseramento effettuato il 14.09.2022 dalla A.S.D. Volley Trani non aveva avuto conoscenza dall'altra ha ammesso di essersi tesserata il 17.09.2022 con la società A.S.D. Star Volley Bisceglie senza sottoscrivere il modulo I ma sottoscrivendo in data 18.09.2022 un contratto di collaborazione sportiva e partecipando per detta società a gare ufficiali di serie B2 stagione sportiva 2022/2023 e pertanto, essendo consapevole della mancata sottoscrizione del prescritto modulo I come richiesto dalla normativa federale non può neanche invocare l'esimente della buona fede

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere

- a carico di Alessia Ameri la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30.

Roma, 11 Aprile 2023

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 aprile 2023